



COMUNE DI PENTONE
(Provincia di Catanzaro)

IL SINDACO

Ordinanza N. 21
del 08/04/2020

Oggetto: UTILIZZO E RIMBORSO DEL BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL'INIZIATIVA E SCHEMA CONVENZIONE.

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VERIFICATO che al Comune di Pentone, l'allegato all' Ordinanza n. 658 del 29 Marzo

2020 del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro 17.622,99;

ACCERTATO altresì che il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di cui trattasi, collocandola nell'ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge;

DATO ATTO che il Comune di Pentone vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti :

- euro 2.000,00 per acquisti da parte dell'Amministrazione Comunale di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati da distribuire direttamente nei casi più gravi individuati sulla base delle attestazioni da parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali; ;
- euro 15.622,99 attraverso la consegna ai beneficiari, risultati utilmente collocati in graduatoria, secondo i criteri definiti nel disciplinare approvato, di buoni cartacei spendibili presso gli esercenti locali convenzionati

RILEVATO CHE l'art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “*extra ordinem*” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;

RILEVATO ALTRESÌ CHE l'articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisti di cui trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 31.03.2020 con la quale vengono approvati il disciplinare e lo schema di avviso che stabiliscono le modalità di utilizzo del buono di solidarietà alimentare presso gli esercenti locali e definiti i rapporti con gli stessi esercizi;

VISTO l'Avviso Pubblico prot. n. 1092 del 01.04.2020 rivolto agli esercenti locali per la presentazione della manifestazione di interesse all'iniziativa "buoni di solidarietà alimentare" per l'acquisto di beni di prima necessità che svolgono l'attività sul territorio comunale;

PRECISATO, dopo attenta valutazione e sulla base delle richieste dei cittadini della Frazione S.Elia, di estendere le convenzioni anche con i commercianti presenti nella Frazione di S.Elia ricadenti nel territorio confinante di Catanzaro in quanto la prossimità rende più agevole l'approvvigionamento dei generi di prima necessità;

VISTE le adesioni pervenute e la presenza dei requisiti richiesti, si ammettono alla fornitura dei generi di prima necessità, prodotti alimentari e bevande analcoliche, prodotti per la pulizia della casa, prodotti per l'igiene personale, i seguenti esercenti:

- "Minimarket Fava Giuseppe" di Fava Giuseppe -generi alimentari e diversi;
- "Malù" di Marino Concetta - generi alimentari e affini;
- Marino Maria Antonietta - generi alimentari e prodotti igiene persona e casa,
- Capicotto Maurizio - frutta e verdura;
- Fava Giuseppe - macelleria;
- "Detershop" di Madia Romina - detersivi - articoli di profumeria;
- Paone Guglielmo - prodotti igiene persona e casa,
- "Non solo frutta" di Brasile Maria Carmela - frutta e verdura, generi alimentari e diversi;
- Carbone Flavio - macelleria;

RITENUTO, pertanto, di dover formalizzare l'elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa che sarà pubblicato all'Albo Pretorio on - line e sul sito istituzionale dell'Ente;

CONSIDERATO, inoltre, che è stato predisposto apposito schema di convenzione da sottoscrivere che regolerà i rapporti tra il Comune e gli esercizi commerciali e ritenuto di doverlo approvare:

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. Di approvare l'elenco degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa "buoni di solidarietà alimentare" per come appresso:

- Minimarket Fava Giuseppe" di Fava Giuseppe -generi alimentari e diversi;
- "Malù" di Marino Concetta - generi alimentari e affini;
- Marino Maria Antonietta - generi alimentari e prodotti igiene persona e casa,
- Capicotto Maurizio - frutta e verdura;
- Fava Giuseppe - macelleria;
- "Detershop" di Madia Romina - detersivi - articoli di profumeria;
- Paone Guglielmo - prodotti igiene persona e casa,
- "Non solo frutta" di Brasile Maria Carmela - frutta e verdura, generi alimentari e

diversi;

- Carbone Flavio - macelleria;

2. di approvare lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune e gli esercizi commerciali sopra indicati e che viene allegato alla presente ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di disporre la pubblicazione dell'Elenco Aperto degli esercizi commerciali sull'Albo Pretorio on - line e sul sito istituzionale del Comune;

4. Di dare immediata esecutività al provvedimento in parola stante l'esigenza di assicurare, in via emergenziale, gli interventi di solidarietà alimentare su tutto il territorio comunale.

_____oOo_____

Il Sindaco
PROF. MARINO VINCENZO



COMUNE DI PENTONE

(Provincia di Catanzaro)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PENTONE E GLI ESERCIZI COMMERCIALI PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 Marzo 2020

TRA

Il Comune di Pentone C.F. _____, nella persona di Vincenzo Marino che interviene al presente atto in qualità di Sindaco

E

l'Esercizio commerciale con sede in..... Via P.IVA....., nella persona di..... che interviene al presente atto in qualità di.....

in esecuzione dell'ordinanza sindacale n° 21 del 08.04.2020 di approvazione delle modalità per l'erogazione di buoni di solidarietà alimentare

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei buoni di solidarietà alimentare per l'acquisto di generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni, del valore di euro 25,00 (venticinque) ed euro 50,00 (cinquanta) sono rilasciati dal Comune di Pentone e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro la fine del mese di rilascio.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di apposita nota di addebito con allegati i buoni in originale per cui

il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 15 del mese successivo alla scadenza dei buoni.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche,
2. prodotti per la pulizia della casa
3. prodotti per l'igiene personale

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino alla fine del periodo emergenziale.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Catanzaro, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Pentone.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Pentone, lì

Il Titolare dell'Esercizio Commerciale

Il Sindaco

prof. Vincenzo Marino